

Delibera n° 1366

Estratto del processo verbale della seduta del
23 settembre 2022

oggetto:

LR 22/2021, ART 33, COMMI 2 BIS, 2 TER E 2 QUATER. DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE GESTANTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Tiziana GIBELLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Graziano PIZZIMENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 33 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità) come novellato dalla legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) e in particolare i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, che dispongono quanto segue:

2 bis. La Regione sostiene le gestanti in situazione di disagio socio-economico con specifici interventi economici per la durata della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino;

2 ter. Gli interventi sono effettuati dai Servizi Sociali dei Comuni nell'ambito di un progetto personalizzato di presa in carico della persona, secondo indirizzi di attuazione stabiliti con deliberazione della Giunta regionale che individuano gli ulteriori requisiti per accedere all'intervento, l'importo massimo del beneficio e le modalità di erogazione;

2 quater. Le risorse per l'attuazione dell'intervento sono assegnate agli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni per il 70 per cento sulla base della popolazione femminile di età inferiore ai 50 anni residente in ciascun ambito territoriale al 31 dicembre dell'anno solare per il quale è disponibile l'ultima rilevazione ISTAT e per il 30 per cento sulla base del numero delle nascite avvenute nel medesimo anno solare e sono trasferite in via anticipata in un'unica soluzione;

Dato atto che con delibera di Giunta regionale n. 1211 del 26 agosto 2022 sono state approvate in via preliminare, al fine di acquisire il parere del Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera d), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), le seguenti direttive di indirizzo per l'attuazione dell'intervento:

a) l'intervento economico è diretto a sostenere le donne per la durata della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino, già in carico ai servizi sociali o per le quali risulta necessaria la presa in carico a seguito di valutazione sociale professionale;

b) per accedere all'intervento la beneficiaria deve essere in possesso di ISEE in corso di validità di valore pari o inferiore a 9.360,00 euro;

c) l'intervento economico è concesso dai Servizi sociali dei Comuni, secondo le proprie modalità applicate per la concessione di interventi assistenziali alle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità sociale, nell'ambito di un progetto personalizzato di presa in carico integrata della persona ed è coordinato con eventuali altri interventi previsti dal medesimo progetto;

d) il beneficio è riconosciuto per il periodo decorrente dalla data di inizio della gravidanza accertata fino al compimento del sesto mese di vita del bambino;

e) l'importo massimo complessivo del beneficio erogabile è fissato in euro 4.500,00;

f) il beneficio è erogato in una o più soluzioni, secondo le modalità condivise all'interno del progetto personalizzato di presa in carico della persona;

g) le risorse disponibili saranno ripartite tra gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni per il 70 per cento sulla base della popolazione femminile di età pari o inferiore a 50 anni residente in ciascun ambito territoriale al 31 dicembre dell'anno solare per il quale è disponibile l'ultima rilevazione ISTAT e per il 30 per cento sulla base del numero delle nascite avvenute nel medesimo anno solare;

h) le risorse saranno trasferite in un'unica soluzione in via anticipata agli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni con decreto della Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, che ne stabilirà le modalità e i termini di rendicontazione;

Dato atto che il Consiglio delle Autonomie locali, nella riunione n. 18 del 08/09/2022, ha rilasciato parere favorevole in merito alle succitate direttive, come risultante da Estratto verbale n. 46/2022, avente ad oggetto <<Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1211 del 26 agosto 2022, "Lr 22/2021, art. 33, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater. Direttive per l'attuazione dell'intervento a sostegno delle gestanti in situazione di disagio socio-economico. Approvazione preliminare>>;

Ritenuto di approvare in via definitiva le citate direttive per l'attuazione dell'intervento economico a sostegno delle gestanti in situazione di disagio socio-economico previsto dall'articolo 33, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, della legge regionale 22/2021;

Su proposta dell' Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

1. di approvare in via definitiva le seguenti direttive di indirizzo per l'attuazione dell'intervento di sostegno alle gestanti in situazione di disagio socio-economico, di cui all'articolo 33, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, della legge regionale 22/2021:

a) l'intervento economico è diretto a sostenere le donne per la durata della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino, già in carico ai servizi sociali o per le quali risulta necessaria la presa in carico a seguito di valutazione sociale professionale;

b) per accedere all'intervento la beneficiaria deve essere in possesso di ISEE in corso di validità di valore pari o inferiore a 9.360,00 euro;

c) l'intervento economico è concesso dai Servizi sociali dei Comuni, secondo le proprie modalità applicate per la concessione di interventi assistenziali alle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità sociale, nell'ambito di un progetto personalizzato di presa in carico integrata della persona ed è coordinato con eventuali altri interventi previsti dal medesimo progetto;

d) il beneficio è riconosciuto per il periodo decorrente dalla data di inizio della gravidanza accertata fino al compimento del sesto mese di vita del bambino;

e) l'importo massimo complessivo del beneficio erogabile è fissato in euro 4.500,00;

f) il beneficio è erogato in una o più soluzioni, secondo le modalità condivise all'interno del progetto personalizzato di presa in carico della persona;

g) le risorse disponibili saranno ripartite tra gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni per il 70 per cento sulla base della popolazione femminile di età pari o inferiore a 50 anni residente in ciascun ambito territoriale al 31 dicembre dell'anno solare per il quale è disponibile l'ultima rilevazione ISTAT e per il 30 per cento sulla base del numero delle nascite avvenute nel medesimo anno solare;

h) le risorse saranno trasferite in un'unica soluzione in via anticipata agli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni con decreto della Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, che ne stabilirà le modalità e i termini di rendicontazione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE